

DELIBERA N. 13/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
PUBLIMED S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TRM 2 – LCN 609”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 N. 177.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 28/2019 - PROC. 86/19/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002, n. 2, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, come modificato dall’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole «*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*» siano sostituite dall’ inciso: «*fino a non oltre il 31 marzo 2020*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dalle ore 00:00 del giorno 12 agosto alle ore 24:00 del giorno 18 agosto 2019 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRM 2 – Lcn 609", ha accertato, contestato e notificato (Atto Cont. n. 28/19) in data 14 ottobre 2019, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05. Nel corso di tutti i giorni della settimana oggetto di monitoraggio decorrente dal 12 al 18 agosto 2019, l'emittente *de qua* avrebbe trasmesso pause pubblicitarie non consentite durante la trasmissione di notiziari televisivi di durata inferiore ai 30 minuti. Di seguito si indicano le date, gli orari di messa in onda e la durata dei notiziari oggetto di contestazione:

12 agosto 2019 dalle ore 07.59.43 alle ore 08.26.56 (della durata complessiva di 27'13")

dalle ore 20.29.10 alle ore 20.52.22 (della durata complessiva di 23'12")

13 agosto 2019 dalle ore 20.29.07 alle ore 20.53.57 (della durata complessiva di 24'50")

14 agosto 2019 dalle ore 20.28.51 alle ore 20.52.03 (della durata complessiva di 23'12")

dalle ore 22.53.15 alle ore 23.16.27 (della durata complessiva di 23'12")

15 agosto 2019 dalle ore 07.59.33 alle ore 08.22.43 (della durata complessiva di 23'10")

dalle ore 20.29.10 alle ore 20.51.41 (della durata complessiva di 22'31")

dalle ore 22.39.45 alle ore 23.02.17 (della durata complessiva di 22'32")

16 agosto 2019 dalle ore 07.59.06 alle ore 08.21.37 (della durata complessiva di 22'31")

dalle ore 20.29.03 alle ore 20.53.53 (della durata complessiva di 24'50")

dalle ore 22.51.52 alle ore 23.16.42 (della durata complessiva di 24'50")

17 agosto 2019 dalle ore 07.59.50 alle ore 08.24.40 (della durata complessiva di 24'50")

dalle ore 13.39.06 alle ore 14.07.48 (della durata complessiva di 28'42")

dalle ore 14.12.13 alle ore 14.40.55 (della durata complessiva di 28'42")

dalle ore 20.29.18 alle ore 20.52.11 (della durata complessiva di 22'53")

dalle ore 22.47.04 alle ore 23.09.57 (della durata complessiva di 22'53")

18 agosto 2019 dalle ore 07.59.01 alle ore 08.21.55 (della durata complessiva di 22'54")

dalle ore 13.39.24 alle ore 14.05.12 (della durata complessiva di 25'48")

dalle ore 14.09.57 alle ore 14.35.47 (della durata complessiva di 25'50")

dalle ore 20.29.19 alle ore 20.50.52 (della durata complessiva di 21'33")

dalle ore 22.37.25 alle ore 22.58.59 (della durata complessiva di 21'34")

2. Deduzioni della società

A seguito dell'atto di contestazione n. 28/2019 la società Publimed S.p.A. non ha fatto pervenire memorie difensive né richiesta di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0523264, del 4 dicembre 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Publimed S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo "*TRM 2 - LCN 609*". Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05. A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che il giorno 12 agosto 2019 il notiziario trasmesso dalle ore 07:59:43 alle ore 08:26:56 (della durata complessiva di 27'13") è stato interrotto da pubblicità dalle ore 8:10:44 alle ore 08:15:28. Non può, pertanto, dubitarsi del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05 da parte della società Publimed S.p.A., dal momento che, nel corso della settimana oggetto di programmazione, la trasmissione dei notiziari televisivi - di durata inferiore a trenta minuti - è stata interrotta da pause pubblicitarie in violazione delle norme vigenti.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, "*la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*";

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b)*, 2, *lett. a)* e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati non isolati episodi di violazione della normativa di settore - nel corso delle sette giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio - tali da aver comportato effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. In particolare, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie in numero eccedente rispetto a quanto prescritto dall'art. 37, comma 4, del d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione di notiziari televisivi, oltre a comportare indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame, ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Publimed S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità (Fonte Infocamere), non è stato possibile reperire alcun bilancio della predetta società, non si può pertanto esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica e si ritiene congruo applicare la sanzione così come determinata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Publimed S.p.A. con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4468 , fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRM 2 – Lcn 609” di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4 del d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 13/20/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 13/20CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone